

massimario della Composizione Negoziata







IL PRESIDENTE

L'entrata in vigore del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" ha segnato un cambio di paradigma nel nostro ordinamento economico e giuridico. Al centro della riforma c'è la composizione negoziata, strumento innovativo e stragiudiziale pensato per accompagnare l'imprenditore in un percorso di risanamento orientato alla salvaguardia della continuità aziendale. L'obiettivo è chiaro: agire tempestivamente, sin dai primi segnali di squilibrio, per preservare il valore dell'impresa e i livelli occupazionali.

In questo quadro, il legislatore ha attribuito al sistema delle Camere di Commercio un ruolo strategico e operativo. Riconoscendo la nostra natura di ente prossimo ai bisogni del tessuto produttivo, ci è stato affidato il compito di gestire le istanze e facilitare l'incontro tra le esigenze dell'impresa e le competenze degli esperti negoziatori, fungendo da "casa" naturale per la risoluzione preventiva delle crisi.

È in questa prospettiva che la Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha realizzato e messo a disposizione questo Massimario. Il documento nasce come strumento operativo a supporto di imprese e professionisti: attraverso la massimazione delle sentenze e una struttura dei contenuti chiara e immediata, offre una guida pratica agli orientamenti giurisprudenziali attualmente disponibili, con l'auspicio di favorire una gestione più efficace dei percorsi di risanamento.

Confidiamo che questo lavoro possa rappresentare un alleato concreto nella quotidiana attività professionale e imprenditoriale, contribuendo a rafforzare una cultura della prevenzione e della continuità che è, oggi più che mai, essenziale per la competitività dei nostri territori.

Giovanni Da Pozzo

Presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine





SOMMARIO

in materia di "CONCORDATO SEMPLIFICATO"	4
in materia di "MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI"	9
in materia di "ESPERTO"	12
in materia di "ADEGUATI ASSETTI"	13
in materia di "PROFILI ULTERIORI"	14





TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA n. 277 del 03.04.2025

Esclusione della continuità aziendale diretta nel concordato semplificato

Nel concordato semplificato non è possibile il ricorso alla continuità diretta dell'impresa, neanche ove funzionale ad una successiva liquidazione, non essendo ipotizzabile una permanenza in capo al debitore insolvente dell'azienda. Il debitore accede invero allo strumento del concordato nella sua qualità di titolare di un'impresa che non può essere più risanata e di cui, proprio per tale ragione, invoca la liquidazione nell'ambito di una procedura concorsuale ed esdebitatoria alternativa, ma comunque funzionalmente affine alla liquidazione giudiziale e quindi implicante – come quest'ultima – l'improcastinabile e definitiva cessione dei beni.

TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA n. 236 del 20.03.2025

Concordato semplificato e nesso consequenziale con la composizione negoziata

La possibilità per l'imprenditore di accedere al concordato semplificato liquidatorio in forma prenotativa, ossia con la riserva di deposito della proposta e del piano, non fa venir meno il necessario nesso consequenziale tra composizione negoziata e concordato semplificato. La domanda di concordato semplificato, nella forma esclusivamente liquidatoria con cessione dei beni, per essere ammissibile deve essere proposta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto dal solo debitore, in esito alle trattative e solo dopo il deposito della relazione con cui l'esperto da atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non è stato possibile ricorrere alle soluzioni disciplinate all'art.23 c.1 e 2 lett.a e b. CCII.

CORTE D'APPELLO DI CATANIA, DECRETO del 14.02.2025

Inderogabilità dell'ordine delle cause di prelazione

Nel concordato semplificato la regola dell'utilità della proposta per ciascun creditore (pur in assenza di una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari) e la regola della cd. equivalenza di risultato (secondo cui la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale), previste dall'art. 25 *sexies*, comma 5, CCII, non costituiscono requisito alternativo a quello, imposto dalla stessa disposizione, del necessario rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, sicché non è consentito derogare all'ordine delle cause di prelazione, in forza della prospettata "necessità di assicurare una utilità pur minima all'intero ceto creditorio", salvo il caso di incapienza del bene su cui insiste la garanzia prelatizia che non permetta al creditore prelatizio di essere interamente soddisfatto.

CORTE D'APPELLO DI LECCE, SENTENZA n. 22 del 15.01.2025

Ammissibilità della falcidia dei debiti tributari nel concordato semplificato

Nel concordato semplificato si può pervenire alla falcidia dei debiti tributari, anche in assenza di una specifica regolamentazione, valendo il principio generale espresso dall'articolo 25 *sexies* del d.lgs. 14/2019, il quale nulla prescrive in ordine al degrado dei creditori prelatizi, i quali possono anche non venire integralmente soddisfatti, rappresentando l'unico limite per l'omologazione del concordato il confronto con la prospettiva di soddisfacimento dei creditori nell'alternativa ipotesi di liquidazione giudiziale.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, DECRETO del 07.01.2025

Il controllo giudiziale nel concordato semplificato e la non vincolatività del parere dell'esperto

Non può condividersi la tesi per cui nella procedura azionata ex art. 25 sexies CCII per la cessione dei beni il ruolo del giudice sia ridotto a quello di un controllore formale del rispetto della procedura in quanto il concordato semplificato, indubbiamente vantaggioso e premiale per il debitore imprenditore, a fronte della ipotutelata posizione dei creditori, che non sono chiamati al voto ma facoltizzati solo ad opporsi all'omologazione, induce a ritenere che nel perimetro del sindacato giurisdizionale del Tribunale in ambito di omologa, ricada non solo il vaglio dei presupposti formali ma anche dei fattori e requisiti sostanziali necessari per accedere al rimedio, per cui il giudizio espresso dall'esperto è, si, necessario per accedere al concordato semplificato ma non ha valore vincolante in quanto offre al Tribunale il potere – dovere, in presenza di allegazioni ed eccezioni rituali chiare e precise, di esaminare le ragioni della ritenuta – dall'esperto – omissione di correttezza e buona fede nelle trattative.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, DECRETO del 07.01.2025

Il dovere di buona fede e gli obblighi informativi nelle trattative del concordato semplificato

Nel concordato semplificato il requisito dello svolgimento in buona fede delle trattative postula, innanzitutto, che vi stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento, i quali devono aver ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore e sulle misure per il risanamento proposte e aver potuto esprimersi su di esse. Inoltre, le trattative devono essersi sviluppate con la sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte con le forme previste dall'art. 23, comma 1, CCII e che, ancora, sia stata fornita ai creditori una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle soluzioni offerte con quello che potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale. Implica, infine, tenuto conto della natura residuale dell'istituto, che il debitore offra un ventaglio di soluzioni a scopo di recupero dello stato di salute dell'attività, rivelatesi, nel corso delle trattative, tutte inefficaci ma non per sua responsabilità.

TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA n. 902 del 21.11.2024

Presupposti per l'omologazione del concordato semplificato

A norma dell'art. 25 *quinquies*, co. 5, CCII il Tribunale deve verificare, ai fini dell'omologazione del concordato semplificato, la fattibilità del piano, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che la stessa assicuri un'utilità a ciascun creditore.

TRIBUNALE DI MANTOVA, ORDINANZA del 18.10.2024

Incompatibilità tra nuova composizione negoziata e pendenza del giudizio di impugnazione sul concordato semplificato

La pendenza del procedimento di impugnazione del decreto emesso dalla Corte di appello in seno alla procedura di concordato semplificato, instaurato dalla stessa società ricorrente, integra "percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale" di per sé incompatibile con la apertura di una nuova composizione negoziata ai sensi dell'art. 25 *quinquies* CCI.





CORTE D'APPELLO di POTENZA, SENTENZA n. 336 del 19.07.2024

Misure protettive e procedimento monitorio

Il procedimento di ingiunzione è un procedimento sommario di accertamento che non vale ad introdurre nessuna "azione esecutiva" o "azione cautelare" sul patrimonio dell'imprenditore di tal ché si palesa del tutto infondata la pretesa di estendere il divieto contemplato dall'art.18 co.1 del C.C.I. al procedimento di ingiunzione per farne discendere una improbabile "sospensione" del termine di esecutività del decreto ingiuntivo o, addirittura, dell'efficacia stessa del provvedimento monitorio.

CORTE D'APPELLO di POTENZA, SENTENZA n. 336 del 19.07.2024

Valutazione del giudice ai fini dell'ammissione del concordato semplificato

Il concordato semplificato mira ad evitare la liquidazione giudiziale, che presuppone lo stato di insolvenza, a fronte dell'insuccesso delle trattative, per cui nell'ammettere l'accesso a tale strumento il giudice deve anche valutare la "convenienza" del concordato semplificato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

CORTE D'APPELLO di POTENZA, SENTENZA n. 336 del 19.07.2024 Natura del concordato semplificato

Il concordato semplificato (introdotto dal D.L.n. 118/2021, ma pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del C.C.I.I.), costituisce una extrema ratio, nel senso che può essere richiesto solo quando, preso atto della impossibilità di un accordo con i creditori o comunque di trovare altre soluzioni concordate, l'unica strada percorribile rimasta è quella della liquidazione del patrimonio per evitare la liquidazione giudiziale.

TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA n. 426 del 15.06.2024

Presupposti necessari per l'accesso al concordato semplificato

È inammissibile, ai sensi dell'art. 25, comma 1, una proposta di concordato semplificato laddove non sia preceduta dalla relazione finale dell'esperto che attesti sia che le trattive svolte nel corso della composizione negoziata sono state condotte con correttezza e buona fede, sia che non sono praticabili gli strumenti di regolazione della crisi indicati all'art. 23 comma 1 e 2 lettere a) e b), costituendo questi presupposti necessari per l'accesso allo strumento del concordato semplificato, potendo, in difetto, il debitore attivare uno degli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dagli art.40 e ss. del CCII.

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SENTENZA n. 4154 del 11.06.2024

Natura del concordato semplificato e autonomia rispetto al concordato preventivo

L'iter procedurale che conduce alla domanda di concordato e le disposizioni che lo disciplinano dimostrano che non solo il concordato semplificato ha natura esclusivamente liquidatoria, ma costituisce un unicum, con requisiti sostanziali e processuali eccezionali e, per tale ragione, non sono ad esso applicabili in via analogica le disposizioni sul concordato preventivo in generale. Il concordato semplificato è infatti una figura giuridica a sé stante, retta da una propria disciplina, e non una sottospecie del concordato preventivo ordinario; è una procedura azionabile in via esclusiva dal debitore solo allorquando le trattative svolte durante la composizione negoziata abbiano avuto esito negativo. A differenza del concordato liquidatorio ordinario non viene richiesta nessuna soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari, quale presupposto di ammissibilità del concordato,





né è previsto che i creditori esprimano il proprio voto, né infine è richiesto l'apporto di risorse esterne.

CORTE D'APPELLO DI MILANO, SENTENZA n. 1033 del 21.03.2024

Controllo del giudice nel concordato semplificato

Il controllo del giudice sulla ritualità della proposta di accesso al concordato semplificato previsto dall'art. 25 sexies co. 3° CCII ha ad oggetto la verifica della legittimità sostanziale della proposta nel cui ambito è ricompreso anche l'esame della sua non manifesta implausibilità; sostenere che al tribunale competa nella prima fase esclusivamente un ruolo di mero attestatore formale dei requisiti previsti dall'art. 25 sexies co. 1 CCII, senza poterne rilevare la sua manifesta irrealizzabilità e implausibilità, significherebbe tenere in vita la procedura pur nella già acquisita consapevolezza che la stessa non potrebbe sopravvivere al successivo vaglio che compete al tribunale sulla fattibilità del piano.

TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA n.132 del 23.02.2024

Natura liquidatoria del concordato semplificato

L'attivazione da parte del debitore dello strumento del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 *sexies* CCII che porta alla disgregazione del complesso aziendale consegue necessariamente all'insuccesso di tutti i precedenti tentativi posti in essere dallo stesso debitore di trattare la crisi e l'indebitamento in chiave conservativa. Non è pertanto possibile nell'ambito del concordato semplificato, attesa l'assenza di voto da parte dei creditori, la redazione di un piano previsivo della continuità aziendale con la conservazione dell'azienda.

TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA n. 153 del 25.10.2023

Controllo giudiziale nel concordato semplificato

L'intervento del Tribunale nel corso dello svolgimento della composizione negoziata della crisi è episodico, nondimeno quello svolgimento è oggetto di un accertamento giudiziale pieno quando, fallita la composizione, l'imprenditore intende accedere al concordato semplificato; in tale sede il Tribunale ha piena giurisdizione sulla valutazione degli aspetti della composizione negoziata che risultano rilevanti per l'accesso al concordato semplificato, ivi compreso il contenuto della relazione finale dell'esperto onde stabilire se essa sia rispondente al vero e per valutare se l'imprenditore in stato di crisi si sia comportato secondo correttezza e buona fede nel corso delle trattative.

CORTE D'APPELLO DI MILANO, SENTENZA n. 298 del 30.01.2023

Accesso al concordato semplificato

Il termine di 60 giorni dalla comunicazione all'imprenditore della relazione finale dell'esperto entro cui l'imprenditore può proporre il concordato semplificato non introduce un nuovo "automatic stay" atteso che non sancisce alcun divieto alla dichiarazione di fallimento bensì contempla un termine finale entro il quale il debitore può accedere all'istituto, atteso il suo legame funzionale con la procedura di negoziazione, nesso che sarebbe vanificato dalla possibilità di proporre ad libitum il concordato.

CORTE D'APPELLO DI MILANO, SENTENZA n. 298 del 30.01.2023

Efficacia delle misure protettive e rapporti con il fallimento

Allorché le misure protettive sono cessate, e quindi è venuta a mancare la "protezione" alla soluzione negoziata, anche se la procedura di negoziazione non è stata formalmente archiviata, i creditori





riprendono la facoltà di promuovere o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore e il fallimento può essere dichiarato; mentre in pendenza di misure protettive e quindi nell'attualità delle stesse, è impedita la dichiarazione di fallimento fino alla conclusione delle trattative o alla formale archiviazione della procedura di negoziazione.

TRIBUNALE DI PESARO, ORDINANZA del 09.08.2023

Condizioni ostative all'accesso alla composizione negoziata

L'art. 25 quinquies cod. crisi espressamente esclude la possibilità di avanzare istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi nel caso in cui l'imprenditore abbia, nei quattro mesi precedenti, rinunciato alle domande di cui al primo periodo della norma (e cioè al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74). Pur non richiamando la norma – da un punto di vista eminentemente formale – anche il procedimento di concordato semplificato deve ritenersi che anche quest'ultimo rientri tra quelli che, una volta rinunciati, impediscono l'avvio della composizione in forza del carattere non tassativo dell'elenco, dell'applicazione analogica della presunzione assoluta di violazione del dovere di buona fede prevista in caso di rinuncia al concordato preventivo nei quattro mesi precedenti la domanda di composizione negoziata (violazione di un canone comportamentale generale) e del fatto che il concordato semplificato è pacificamente considerabile uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

TRIBUNALE DI AVELLINO, ORDINANZA del 19.04.2023

Tutela cautelare nel concordato semplificato

Pur non essendo espressamente previsto dall'art. 25 sexies CCII è applicabile al concordato semplificato il subprocedimento regolato dagli artt. 54 e ss CCII in quanto le misure cautelari sono finalizzate ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fra cui rientra senz'altro detta procedura. Il sindacato del giudice, in tal caso, quanto al fumus boni iuris della domanda cautelare, deve intendersi riferito ai medesimi presupposti di legge che giustificano l'accesso allo strumento di regolazione della crisi.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, SENTENZA n. 6 del 19.01.2023

Presupposti per l'accesso al concordato semplificato

Il concordato semplificato è uno strumento che prescinde dalla volontà dei creditori con funzione deflattiva e premiale per l'imprenditore che abbia previamente tentato senza esito favorevole la via della composizione negoziata; l'accesso a tale procedura, pertanto, si giustifica solo nell'ipotesi in cui la precedente procedura di composizione negoziata sia stata attivata in presenza dei presupposti di fatto e di diritto che la rendono una strada percorribile, e non quando già in origine è evidente che sia una via impraticabile.

Il requisito della correttezza e buona fede nelle trattative, stabilito dall'art. 25 *sexies* co. 1 CCII per l'accesso al concordato semplificato, presuppone che l'inizio delle trattative abbia una ragione d'essere in quanto possa condurre ad un'offerta ritenuta accettabile da parte dei creditori.

.





in materia di "MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI"

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SENTENZA n. 682 del 28.03.2025

Decorrenza dell'operatività delle misure protettive nella composizione negoziata

L'operatività delle misure protettive, estesa alla totalità dei creditori dell'imprenditore che ha richiesto l'accesso alla composizione negoziata, decorre ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 5, dalla pubblicazione nel Registro Imprese dell'istanza di nomina dell'Esperto; detta pubblicazione non è autonoma, ma "composita", poiché riguarda anche l'accettazione dell'Esperto che deve essere necessariamente attesa e che può essere formalizzata anche nove giorni dopo il deposito per l'istanza di nomina. Prima della pubblicazione dell'accettazione, le misure di protezione non operano atteso come le stesse decorrono dalla pubblicazione e non dalla presentazione dell'istanza essendo necessario assicurare ai creditori dell'imprenditore una conoscenza formale circa la sussistenza di un impedimento alla proposizione di azioni esecutive e cautelari, così da evitare loro di proporre invano, sostenendone i relativi costi, dette iniziative. La decisione di subordinare l'operatività delle misure protettive alla pubblicazione e non alla mera proposizione dell'istanza rappresenta un giusto contemperamento tra l'esigenza di protezione e la conoscibilità dell'impedimento da parte del creditore, conoscibilità che può essere garantita soltanto dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese.

TRIBUNALE DI UDINE, ORDINANZA del 23.02.2025

Diniego di misure protettive e cautelari per l'opposizione del creditore pubblico prevalente

Ai fini della conferma delle misure protettive o della concessione delle misure cautelari nell'ambito della composizione negoziata, il *fumus boni juris* deve essere identificato nella verosimiglianza del risanamento prospettato dall'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza e tale circostanza deve ritenersi esclusa nell'ipotesi in cui il creditore pubblico che sia titolare del credito di importo di gran lunga più elevato abbia espresso posizione contraria, sulla base dell'indisponibilità dei relativi diritti.

TRIBUNALE CROTONE, ORDINANZA del 04.01.2025

Funzionalità delle misure protettive e cautelari

La conferma delle misure protettive - funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative - è subordinata all'accertamento giudiziale di una credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale da effettuarsi sulla base delle informazioni disponibili allo stato dei fatti e degli accertamenti preliminari svolti dall'esperto allo scopo di mettere il patrimonio dell'impresa al riparo da iniziative di terzi che possano pregiudicarne il risanamento. L'accertamento del Giudice andrà necessariamente parametrato alla condizione economica e finanziaria in cui versa l'impresa e sarà tanto più stringente ove la stessa versi già in uno stato di insolvenza, poiché in detta ipotesi è più difficile il risanamento.

Le misure cautelari di cui all'art. 19 del C.C.I. che, diversamente rispetto alle previsioni del codice civile non richiedono l'instaurazione di un giudizio di merito, sono funzionali a tutelare le trattative al fine di portare a compimento il percorso di risanamento e non possono costituire strumenti mediante cui l'imprenditore ottenga risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione. In mancanza di una espressa previsione di legge è da escludersi la possibilità di imporre un facere alla controparte





in materia di "MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI"

coinvolta nelle trattative, poiché, diversamente opinando, all'imprenditore sarebbero concessi con la negoziazione risultati che non potrebbe raggiungere all'esito di un contenzioso o che comunque richiederebbero l'instaurazione di un contenzioso.

TRIBUNALE DI UDINE, SENTENZA n. 1168 del 20.12.2024

Azioni di accertamento e condanna e misure protettive nella composizione negoziata

L'adozione di misure protettive a seguito dell'avvio di una procedura di composizione negoziata, se esclude l'esperibilità di azioni esecutive e cautelari, non impedisce di ottenere l'accertamento dei crediti e la pronuncia di sentenze di condanna.

TRIBUNALE DI PADOVA, ORDINANZA del 13.12.2024

Criteri per la concessione delle misure protettive e cautelari

Il criterio da seguire ai fini della concessione o meno delle misure protettive e cautelari richieste in pendenza della composizione negoziata della crisi va individuato nella plausibilità ed adeguatezza del progetto di risanamento rispetto all'obiettivo prefissato di regolazione della crisi mediante strumento stragiudiziale. È necessario, pertanto, considerare, per un verso, le concrete possibilità di realizzazione della prospettiva di risanamento individuata dal debitore e, dall'altro, i diritti e le aspettative dei creditori, evitando di imporre a questi ultimi sacrifici sproporzionati o esporli a pregiudizi irreparabili in caso di manifesta inidoneità del piano di risanamento a perseguire i propri scopi. Perché un progetto di risanamento sussista e possa essere valutato come tale, deve trattarsi di un serio prospetto organizzato di analisi dei dati di partenza, di individuazione precisa delle cause della crisi e delle strategie per superarla e non un mero profilo estrinseco di enunciazione di volontà di superamento della crisi, poiché non sussiste in sé un diritto assoluto alla trattativa, né più in generale alla composizione negoziata della crisi.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, SENTENZA n. 1975 del 31.10.2024

La competenza sulle misure cautelari e protettive nella composizione negoziata

Considerato che l'art. 669 *novies* comma 3 c.p.c. sancisce la prevalenza delle valutazioni operate al termine del giudizio di cognizione su quelle effettuate in sede cautelare, la competenza sull'adozione delle misure cautelari (e, quindi, su quelle protettive) in sede di composizione negoziata spetta al giudice che procede, mentre la competenza del giudice monocratico cui si riferisce l'art. 19, ultimo comma, CCII va affermata nei soli casi in cui non è stato avviato il procedimento ex art. 40 CCII.

TRIBUNALE DI MANTOVA, ORDINANZA del 18.10.2024

Presupposti per la concessione delle misure protettive

L'accoglimento della istanza di concessione delle misure protettive è subordinato al ricorrere dei presupposti costituiti, quanto al *fumus boni iuris*, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del D.Lgs. 14/2019), e, quanto al *periculum in mora*, dal pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite (desunto dall'art. 19 co. 6 d. lgs 19/2014; v. anche art. 6 co. 4 della direttiva UE n. 1023/2019) costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad





in materia di "MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI"

assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (Nel caso specifico il *fumus boni juris* non è stato ritenuto sussistente per l'eccessiva durata prospettata del piano d risanamento e della sua carenza dal punto di vista previsionale, della mancata adozione di misure straordinarie considerate necessarie e dalla assenza di avvio di trattative con i creditori).

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE (Sezione Lavoro), SENTENZA n. 834 del 12.09.2024 Misure protettive e crediti di lavoro

Nell'esclusione dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori, previsto all'art. 18 Dl.gs. 14/2019, vanno ricompresi tutti i diritti di credito oggetto di privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 1 c.c., tra i quali rientrano i crediti azionati dal lavoratore a titolo di "incentivo all'esodo". L'incentivo all'esodo, infatti, in quanto corrispettivo predeterminato versato dal datore di lavoro al prestatore di lavoro al fine di sollecitare e remunerare il consenso di quest'ultimo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, costituisce a tutti gli effetti un pagamento erogato in dipendenza di un rapporto di lavoro e, come tale, va incluso nella previsione dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., diversamente, invece, dal credito erogato dal datore di lavoro a titolo di transazione generale novativa, il quale non rientrando nella previsione di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., risulta coperto dalle misure protettive.

TRIBUNALE DI BOLOGNA, ORDINANZA del 23.07.2024

La dimensione collettiva quale parametro per la concessione delle misure protettive

Nella decisione sulla concessione e/o conferma di eventuali misure protettive il giudice deve tenere conto della "dimensione collettiva" della crisi, considerando quello che potrebbe essere l'effetto del fallimento della soluzione negoziale sul tessuto economico e sociale, in particolare nei casi di imprese di dimensioni significative per occupazione e indotto.

CORTE D'APPELLO DI SALERNO, SENTENZA n. 12 del 20.07.2023

Effetto sospensivo sulla liquidazione giudiziale delle misure protettive

L'istanza di ammissione alla composizione negoziata della crisi impedisce l'apertura della liquidazione giudiziale solo nel caso di conferma delle misure protettive, i cui effetti si producono *ex lege* con la pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese. Di contro, in caso di revoca delle misure di protezione, il Tribunale può liberamente pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sempre che si accerti la sussistenza dei relativi presupposti di legge.

CORTE D'APPELLO DI MILANO, SENTENZA n. 298 del 30.01.2023

Efficacia delle misure protettive

Allorché le misure protettive sono cessate, e quindi è venuta a mancare la "protezione" alla soluzione negoziata, anche se la procedura di negoziazione non è stata formalmente archiviata, i creditori riprendono la facoltà di promuovere o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore e il fallimento può essere dichiarato; mentre in pendenza di misure protettive e quindi nell'attualità delle stesse, è impedita la dichiarazione di fallimento fino alla conclusione delle trattative o alla formale archiviazione della procedura di negoziazione.





in materia di "ESPERTO"

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, SENTENZA n. 9567 del 05.11.2024

Criteri di determinazione del compenso dell'esperto

L'art. 25 ter del D.Igs. 19/2019 stabilisce che il compenso dovuto all'esperto va determinato, tenendo conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo apportato dall'esperto nella negoziazione e della sollecitudine con la quale sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo gli scaglioni indicati nella disposizione stessa, attribuendo ai fini della quantificazione concreta del compenso un rilievo primario all'accordo delle parti. Solo laddove le parti non raggiungano un accordo sulla misura del compenso, questo viene liquidato dalla commissione che ha provveduto alla nomina dell'esperto e il relativo provvedimento costituisce prova scritta ex art. 633, comma 1, c.p.c. e titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c..

TRIBUNALE DI BOLOGNA, SENTENZA n. 26 del 30.01.2024

Proroga automatica e volontaria dell'incarico dell'esperto

L'incarico dell'esperto nella composizione negoziata si proroga "ex lege" per un massimo di ulteriori 180 giorni a seguito della presentazione di istanze ex artt. 19 (misure protettive) o 22 (finanziamenti prededucibili) e la durata di tale proroga è svincolata da quella delle misure protettive. La proroga "volontaria" dell'incarico dell'esperto richiede invece il consenso di "tutte le parti" coinvolte nella composizione negoziata. L'espressione "tutte le parti" va interpretata però in senso restrittivo come i soli creditori con cui le trattative sono effettivamente in corso, escludendo coloro che hanno già raggiunto un accordo con il debitore o manifestato un dissenso definitivo.

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA n. 153 del 25.10.2023

Doveri dell'esperto

L'esperto della composizione negoziata deve sempre riferirsi alle circostanze specifiche della specifica composizione negoziata per come effettivamente svoltasi sotto il suo vaglio, poiché il legislatore non consente distinzioni tra praticabilità in astratto e praticabilità in concreto del piano di risanamento, e ciò che è astrattamente praticabile, ma concretamente non lo è, non è idoneo a integrare il requisito oggettivo richiesto dalla normativa sul concordato semplificato.





in materia di "ADEGUATI ASSETTI"

TRIBUNALE DI FIRENZE, DECRETO del 03.12.2024

Onere di specificità nella contestazione dei mancati assetti organizzativi

Per contestare la mancata adozione di adeguati assetti organizzativi non è sufficiente dolersi genericamente di carenze organizzative, ma occorre che sia specificato quale aspetto dell'organizzazione sarebbe carente, per quale motivo e quale dovrebbe essere il diverso assetto da adottare, per evitare quali danni; né può semplicemente desumersi la carenza organizzativa dall'eventuale verificarsi di un fatto potenzialmente dannoso per la società (la perdita della concessione demaniale), poiché ciò costituirebbe una inversione della consequenzialità logica: ai fini della valutazione della esistenza di irregolarità pregiudizievoli, occorre che il danno sia la conseguenza di quella carenza, mentre un evento sfavorevole nella vita di una impresa non implica automaticamente l'assenza di adeguati assetti organizzativi.





in materia di "PROFILI ULTERIORI"

TRIBUNALE DI MILANO, DECRETO del 09.10.2025

Natura della composizione negoziata ed eccezionalità dei crediti prededucibili

La composizione negoziata non è una procedura concorsuale ma un percorso avente natura essenzialmente privatistica, di tal che in linea di principio durante la composizione negoziata non maturano, né possono maturare crediti prededucibili, ad eccezione di quelli che la legge espressamente riconosce come tali (ad esempio il compenso dell'esperto) in forza di disposizioni che presentano carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SENTENZA n. 864 del 28.01.2025

Interpretazione dell'art. 25-quinquies CCII e coordinamento con l'art. 18 CCII

La perimetrazione del divieto di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata sancito dall'art. 25 quinquies CCII nella formulazione applicabile ratione temporis (anteriormente alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 136/2024) deve essere determinato facendo innanzitutto riferimento al dato letterale della norma. L'esplicito riferimento a iniziative giudiziali esclusivamente riservate al debitore (la c.d. domanda prenotativa di cui all'art. 44 comma 1 lettera a) o la domanda di concessione di misure protettive presentata nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 54 comma 3 o la domanda di accesso al concordato minore di cui all'art. 74) induce a ritenere che il divieto trovi applicazione solo nel caso in cui sia stato lo stesso debitore a presentare domanda di liquidazione giudiziale e non operi, dunque, nell'ipotesi in cui sia stato il creditore a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale. L'interpretazione estensiva dell'art. 25 quinquies CCII vanificherebbe, inoltre, e di molto, la portata applicativa dell'art. 18 comma 4 CCII, che, come noto, preclude al Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale a far data dalla data di pubblicazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, non operando alcuna distinzione tra i ricorsi presentati dal creditore (o dal PM) anteriormente alla presentazione dell'istanza da quelli presentati successivamente, in quanto imporrebbe di limitare l'operatività della norma ai soli ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale presentati successivamente all'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, senza alcuna ragionevole giustificazione.

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SENTENZA n. 864 del 28.01.2025

L'istanza di liquidazione proposta dai creditori o dal PM non impedisce l'accesso alla Composizione Negoziata

Il D.L.vo n. 136/2024 ha riscritto l'art. 25 quinquies CCII chiarendo come inibisca l'accesso alla composizione negoziata solo ed esclusivamente la presentazione di una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, escludendo dunque che tale portata inibitoria abbia il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dal creditore o dal PM; lo scopo di tale riscrittura è stato quello di eliminare il dubbio interpretativo sorto dalla possibilità di accedere alla composizione negoziata in pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale chiarendo così quale era l'intenzione del legislatore sin dall'adozione del decreto legge n. 118/2021.





in materia di "VARIE"

CORTE D'APPELLO DI TORINO, SENTENZA n. 88 del 24.01.2025

Interpretazione dell'art. 25 quinquies CCII alla luce del cd. correttivo ter

Il rinvio operato dall'art. 25-quinquies del codice all'art. 40, in assenza di un'espressa limitazione alle ipotesi in cui il ricorso è depositato dal debitore, non può che essere inteso come riferito a tutti i ricorsi per liquidazione giudiziale, da chiunque depositati ai sensi dello stesso art. 40. Del resto tale interpretazione è avvalorata dalla modifica introdotta dal legislatore del c.d. "terzo correttivo" (d.lgs. 136/2024) che nell'intenzione di ampliare l'accesso alla procedura di composizione negoziata pur quando sia stata avviata (non importa da chi) una procedura di apertura della liquidazione giudiziale ha soppresso l'inciso "in pendenza di un procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 40" e lo ha sostituito con la diversa locuzione "in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza", da cui sono ora escluse la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata (art. 2, co. 1, lett. m-bis, modificato dal d.lgs. 136 cit.).

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, SENTENZA n. 43 del 16.01.2025

Art. 40 CCII: L'operatività della deroga al termine decadenziale è subordinata all'effettivo espletamento della Composizione Negoziata

La deroga di cui all'art. 40 comma 10 ultimo capoverso CCII al termine decadenziale previsto al primo capoverso del medesimo comma può ritenersi operante se e soltanto se si vengano a realizzare tutti i presupposti da essa stessa contemplati, tra i quali vi è quello in forza del quale la presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere effettuata <<all'esito della composizione negoziata>>, vale a dire ad intervenuto esaurimento della stessa in ragione del completamento dei contatti e degli adempimenti che in essa debbono ordinariamente essere compiuti.

Il che non può ritenersi verificato allorché la proponente si risolva, per sua propria ed autonoma determinazione, a richiedere anticipatamente la chiusura della procedura, prima che l'Esperto abbia potuto portare a termine il compito che gli era stato affidato, e che quindi Egli abbia potuto depositare e comunicare la relazione finale, la cui funzione è di rendere edotti tutti gli interessati degli esiti della procedura di composizione, salvo il caso in cui la richiesta di archiviazione da parte del proponente avesse fatto seguito ad una situazione di stallo imputabile all'inerzia dell'Esperto.

TRIBUNALE DI TRAPANI, SENTENZA n. 1 del 07.01.2025

Pendenza della liquidazione giudiziale come causa ostativa all'accesso alla composizione negoziata

La presentazione da parte del debitore di un'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi dopo che sia già stato depositato un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte di un terzo legittimato (nel caso di specie, il Pubblico Ministero), non può essere considerata circostanza di per sé idonea a causare l'interruzione (o sospensione) del procedimento di liquidazione. La pendenza del procedimento per la liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 25-quinquies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), costituisce una condizione preclusiva all'accesso alla CNC, al fine di evitare un utilizzo distorto e meramente dilatorio dello strumento negoziale da parte del debitore.





in materia di "VARIE"

TRIBUNALE DI UDINE, SENTENZA n. 68 del 28.10.2024

L'approvazione del bilancio nella composizione negoziata

In sede di composizione negoziata è giustificato, in base ai doveri di cui all'art. 4 CCII, in uno con il principio di veridicità del bilancio, il rinvio dell'approvazione del bilancio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle trattative nell'ambito della composizione negoziata, pena al contrario la frustrazione della finalità di risanamento dell'impresa cui sono funzionali le misure protettive richieste.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA. SENTENZA n. 38 del 14.10.2024

Inapplicabilità dell'art. 40, co. 10, CCII alla composizione negoziata conclusa per rinuncia

Non può trovare applicazione all'ipotesi di composizione negoziata, conclusasi a seguito di rinuncia dell'istante, la disposizione dell'art. 40, 10 co. terzo periodo, CCII considerato che il concetto di "esito" non può essere interpretato come "termine" del procedimento – anche per evitare condotte processuali abusive finalizzate a porre nel nulla un termine decadenziale maturato – ma deve essere inteso come "definizione delle trattative con i creditori" poste in essere in modo effettivo e concreto.

TRIBUNALE DI BOLOGNA, ORDINANZA del 23.07.2024

Natura non concorsuale della composizione negoziata

La composizione negoziata della crisi è un percorso di negoziazione volontario e stragiudiziale, la cui natura non è assimilabile a quella di una procedura concorsuale. Le eventuali parentesi giurisdizionali, quali la richiesta di misure protettive o cautelari, non alterano tale natura, configurandosi come strumenti autonomi e funzionali a supportare il buon esito delle trattative.

TRIBUNALE DI BOLOGNA, ORDINANZA del 23.07.2024

Buona fede e leale collaborazione nella composizione negoziata

Il buon esito della composizione negoziata si fonda sul dovere di buona fede e leale collaborazione che, ai sensi degli artt. 4 e 16 CCII, grava in modo simmetrico su tutte le parti coinvolte (debitore, creditore e ogni altro soggetto interessato). Tale dovere impone una partecipazione attiva, trasparente e costruttiva alle trattative, superando la logica avversariale in ragione di un obbiettivo condiviso che è il recupero dell'impresa.

TRIBUNALE DI LARINO, SENTENZA n. 7 del 19.05.2024 Natura della composizione negoziata

Lo strumento della composizione negoziata della crisi non comporta alcuna forma, neppure attenuata di spossessamento ed è a disposizione di tutte le imprese, sia commerciali che agricole, e può essere utilizzato indipendentemente dai requisiti dimensionali, per cui se ne possono avvalere anche le imprese c.d. sotto soglia.

TRIBUNALE DI UDINE, SENTENZA n. 14 del 22.02.2024

Composizione negoziata e liquidazione giudiziale

L'art. 25-quinquies del Codice della Crisi e dell'Insolvenza va interpretato nel senso che la pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 40 CCII, preclude in via assoluta all'imprenditore la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, a prescindere dalla legittimazione del soggetto che ha





in materia di "VARIE"

depositato il ricorso per la liquidazione (sia esso il debitore, un creditore, o il Pubblico Ministero) e tale preclusione opera sino alla definizione del predetto procedimento.

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SENTENZA n. 571 del 07.03.2023

Composizione negoziata e liquidazione giudiziale

Il principio del *favor* verso gli strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza alternativi alla liquidazione giudiziale, trova applicazione solo in caso di insolvenza reversibile e solo ove tali strumenti di ristrutturazione o liquidatori siano da un lato, idonei a consentire la continuità di impresa sotto il profilo finanziario e, dall'altro, volti a non determinare, per il ceto creditorio, una soddisfazione inferiore a quella che potrebbe ottenere con la liquidazione giudiziale. La pregiudizialità di trattazione della istanza di composizione negoziata della crisi, rispetto alle domande funzionali all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, trova applicazione solo per gli strumenti di regolazione della crisi, qualificabili come procedure concorsuali (è tale non è la composizione negoziata della crisi) e introdotti da una domanda del debitore, ex art. 37 co. 1 CCII da trattare nell'ambito del procedimento unitario.

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, SENTENZA n. 15 del 14.07.2023

Presupposti per l'accesso alla composizione negoziata

La composizione negoziata può essere intrapresa anche dall'imprenditore che si trovi nella obiettiva impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari (dunque, in stato di insolvenza), sempreché la stessa non sia (*rectius*, non appaia) irreversibile (perseguibilità del risanamento, anche attraverso la cessione dell'azienda).

TRIBUNALE DI VITERBO, SENTENZA n. 639 del 21.06.2023

Composizione negoziata ed effetti sui crediti – permanenza del diritto del creditore ad agire per l'accertamento

L'apertura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non è idonea a porre nel nulla il credito vantato non avendo effetti automatici di stralcio o di riduzione dell'esposizione creditoria e potendo pertanto detta esposizione debitoria essere ancora oggetto di azioni di accertamento e/o monitorie in pendenza del piano stesso, risultando preclusa esclusivamente l'esecuzione forzosa.



Progetto, realizzazione grafica e redazione

unità organizzativa "Affari Generali" della Camera di Commercio di Pordenone-Udine